

Codice Deontologico Fe.Na.O.

Il Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti di Fe.Na.O. devono attenersi nell'esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione Professionale Fe.Na.O., rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, armonizza i rapporti con i colleghi.

Art. 1 Principi Generali

Il socio professionista in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Testo Unico dei Regolamenti (TUR) Fe.Na.O., si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci Fe.Na.O.. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal T.U.R. Fe.Na.O.

Art. 2 Etica professionale

Il socio professionista, al fine di offrire sempre maggiore professionalità e competenza all'utenza, si impegna ad accrescere continuamente le proprie conoscenze e abilità, coltivando lo studio e l'aggiornamento permanente.

Nella scelta delle metodiche di intervento, il professionista dovrà porre in primo piano la salute e l'integrità della persona e, per questo motivo, la scelta prevalente ricadrà sempre su quelle che tradizionalmente, scientificamente o per esperienza comune siano non invasive, di sicuro utilizzo, di buona efficacia e non di pertinenza di altrui professione.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua – non frequentando specifici momenti formativi che danno diritto all' Attestato di Formazione Continua (AFC), – determina l'allontanamento dall'Associazione.

Nell'esercizio della sua professione, il socio, deve ispirarsi alle conoscenze proprie delle discipline che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. In particolare il socio Naturopata, in accordo con le normative vigenti, ha piena autonomia nella scelta dei rimedi naturali e delle tecniche non invasive da utilizzare.

Costituisce violazione deontologica fare uso di appellativi riservati per legge ad altre categorie professionali, con particolare riferimento a quella sanitaria di Medico o Omeopata, Fisioterapista, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare strumenti finalizzati alla diagnosi di tipo nosologico, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con l'utenza

Nel rapporto con l'utenza, il professionista dovrà tener conto dei valori etici e religiosi, culturali dei suoi interlocutori, favorendo una comunicazione efficace.

Il Professionista invita l'utente a consultare un'altro collega più esperto per competenza e/o esperienza professionale, quando ravvisa difficoltà nella scelta del percorso da farsi. In ogni caso ogni Professionista invita l'utente a consultare il medico curante qualora emerga la possibilità che questi sia affetto da patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. Il Professionista deve rispettare il rapporto esistente fra utente e il medico curante e non interrompe un trattamento medico o farmacologico prescritto da operatori sanitari.

Art. 5 – Consenso e privacy

Il socio professionista si astiene dall'intraprendere qualsiasi attività professionale senza il preventivo Consenso Informato dell'utente. Il Professionista è tenuto all'inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della consulenza e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere firmato per presa visione dall'utente. In caso di minore età il consenso deve essere rilasciato dal genitore o tutore.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o arrecare nocimento all'immagine sociale della professione; egli evita di assumere ruoli professionali e di compiere trattamenti nei confronti dell'utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa compromettere la credibilità e l'efficacia delle consulenze e/o dei trattamenti.

Costituisce illecito deontologico la divulgazione di notizie, dati sensibili o meno dell'utente, dal quale deve ottenere comunque la liberatoria sulla privacy.

Art. 6 – Correttezza Professionale

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l'uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri utenti a seguire percorsi individuali di crescita personale.

Art. 7 – Segreto Professionale

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Art. 8 – Materiale Didattico

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale prodotto.– fatta salva l'impossibilità di identificazione dei soggetti.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Commissione di Indirizzo e Sorveglianza. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.